



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it

e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'art.3 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249, modificato dal D.P.R. 235/2007, alle disposizioni del regolamento interno d'istituto e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui è rivolto. Individua altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire, le modalità per l'impugnazione e di pubblicizzazione.

2. I diritti e i doveri degli studenti sono quelli elencati dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 249/1998, come modificato dal successivo D.P.R. 235/2007.

Art. 2 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. Sulla base di quanto indicato nell'art. 3 del DPR 249/1998 e ss. mm. ii., l'Istituto ha individuato le mancanze disciplinari sanzionabili, connesse a comportamenti che denotano in osservanza dei doveri di partecipazione, mancanza di rispetto per le persone, l'ambiente e le regole, o che, comunque, condizionano negativamente la qualità del servizio scolastico. Tali mancanze disciplinari sono le seguenti.

a) Inadempimenti all'obbligo di frequenza regolare e di impegno nello studio

1. Assenze non giustificate e reiterate in numero minimo di quattro;
2. Inosservanza ripetuta non adeguatamente motivata degli orari delle lezioni;
3. Uscite dall'aula senza autorizzazione e ritardo al rientro dall'intervallo;
4. Disturbo grave delle attività didattiche, curricolari ed extracurricolari.

b) Mancato rispetto degli altri

5. Uso di linguaggio oltraggioso o lesivo della dignità altrui (insulti, termini volgari e offensivi tra studenti e/o nei confronti dei docenti e del personale della scuola);
6. Atti, parole e comportamenti che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, in particolare comportamenti improntati a qualsiasi forma di razzismo, discriminazione, ricatto, minaccia, bullismo-cyberbullismo;
7. Falsificazione delle firme di chi esercita la responsabilità genitoriale;
8. Comportamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei compagni e/o degli adulti;
9. Atti o comportamenti lesivi della libertà individuale altrui, anche attinenti alla sfera sessuale;
10. Atti che mettono in pericolo l'incolumità propria o altrui;
11. Mancato rispetto o danneggiamento del materiale altrui (es. dotazioni scolastiche dei compagni, vestiario ecc.);
12. Abbigliamento inadeguato, sconveniente e non consono all'Istituzione Scolastica (per esempio pantaloni al di sopra del ginocchio, canottiere, magliette troppo scollate o troppo corte, minigonne e ciabatte), fatto salvo lo specifico abbigliamento richiesto per lo svolgimento dell'attività fisica;
13. Qualsiasi comportamento che integri una fattispecie di reato, penalmente sanzionabile (es. violenza privata, furto, percosse, ingiuria ecc.);

c) Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza

14. Violazione del divieto di fumo;

15. Utilizzo non autorizzato del telefono cellulare e/o di apparecchiature elettroniche in orario scolastico;
16. Effettuazione di foto, riprese video e audio e loro diffusione e pubblicazione su internet, senza autorizzazione dei soggetti interessati;
17. Introduzione nella scuola di alcolici, sostanze stupefacenti, armi di tutti i tipi, proprie e improprie;
18. Introduzione e/o visione di materiale pornografico;
19. Allontanamento, senza autorizzazione, dai locali della scuola o dal perimetro scolastico;
20. Inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza e/o manomissione delle relative dotazioni dell'istituto;

d) Mancato rispetto delle strutture e delle attrezzature

21. Danneggiamento dell'ambiente scolastico (aule, spazi comuni, palestre, cortile, servizi igienici, ecc.), del suo patrimonio (libri, banchi, attrezzature didattiche, materiale, ecc.) e/o di beni privati (ad es., mezzi di trasporto o strutture alberghiere utilizzati durante i viaggi di istruzione, ecc.);

e) Mancanza di cura dell'ambiente scolastico

22. Scritti e/o imbrattamenti sui muri, banchi o porte e tutte le altre superfici pertinenti all'edificio scolastico;
23. Mancato rispetto della pulizia degli ambienti scolastici;

f) Reati contro la persona

24. Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o tali da ingenerare pericolo per l'incolumità delle persone;

2. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia scolastica.

Art. 3 – Sanzioni disciplinari: tipologia

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio dell'Istituto.

2. La responsabilità disciplinare è personale.

3. Le sanzioni disciplinari devono essere ispirate a principi di proporzionalità e gradualità.

4. Le mancanze disciplinari di cui all'art. 2 comportano l'irrogazione di apposite sanzioni, come da tabella riportata all'art. 9 del presente Regolamento.

5. Le sanzioni disciplinari, da irrogare secondo il procedimento previsto dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, sono le seguenti:

- a) Nota disciplinare, scritta sul registro di classe, rilevante solo nel caso in cui individui nominalmente il/i responsabile/i di una determinata mancanza disciplinare;
- b) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico;
- c) Sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;
- d) La sanzione di cui al precedente punto c) può essere comminata anche per comportamenti tenuti in occasione di visite guidate, viaggi di istruzione e viaggi connessi ad attività sportive e ad altre attività extrascolastiche;
- e) Sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
- f) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- g) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

Art. 3bis – Sanzioni disciplinari sostitutive

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa; pertanto, allo studente è offerta sempre la possibilità di convertirli, anche parzialmente, in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, escluse le ipotesi di sanzioni disciplinate ai punti f) e g) dell'art. 3 del presente Regolamento.

2. Al fine di dare ottemperanza alla deliberazione del Consiglio di classe relativa all'eventuale conversione nella sanzione sostitutiva, nonché per garantire un'opportuna sorveglianza, vigilanza e sicurezza degli studenti coinvolti, il Dirigente Scolastico individua i docenti nel seguente ordine:

a) docenti comunque a disposizione;

b) docenti con ore da recuperare;

c) docenti volontari;

d) in mancanza di docenti appartenenti ad una delle categorie sopra elencate, il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di classe, individua gli insegnanti che ritiene necessari per lo svolgimento di tutte le attività previste, inclusa la sorveglianza.

3. La possibilità di conversione delle sanzioni è relativa ad una delle seguenti attività alternative, che risultano così tipizzate:

a) produzione di materiale didattico - culturale utile alla preparazione di assemblee di istituto e/o all'eventuale allestimento di mostre;

b) lettura e consultazione di libri, articoli, saggi e produzione di elaborati (composizioni scritte, relazioni orali, digitali, power-point, ecc.) che inducano lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;

c) riflessione scritta sulla violazione connessa al Regolamento d'Istituto e sull'eventuale ricaduta di tali condotte in ambito di responsabilità civile, penale e disciplinare.

4. Le suddette sanzioni sostitutive, deliberate dal Consiglio di classe, saranno applicate secondo modalità e tempi individuati di volta in volta dal Dirigente Scolastico.

Art. 4 – Risarcimento del danno

1. L'irrogazione della sanzione disciplinare o la sua eventuale commutazione non esclude la responsabilità patrimoniale ex art. 2043 e ss. del codice civile.

2. Nel caso di atti vandalici, danneggiamento volontario alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche o ad effetti personali di compagni e del personale della scuola, gli studenti responsabili sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati e/o alla riparazione degli stessi. Il risarcimento del danno costituisce un fattore di responsabilizzazione nei confronti degli studenti e delle famiglie.

3. Chi accerta il danno deve tempestivamente segnalarlo, per iscritto, mediante una relazione sottoscritta e indirizzata al Dirigente Scolastico. Il D.S.G.A. (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi) provvederà alla sua quantificazione economica.

4. Il Dirigente Scolastico comunica alla/e famiglia/e l'entità del danno che dovrà essere risarcito alla scuola tramite bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario.

Art. 5 – Organi competenti ad applicare le sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 3 del presente Regolamento sono comminate/adottate dai seguenti organi:

a) Nota disciplinare: è comminata dal docente che ha accertato l'infrazione;

b) Richiamo scritto: è comminato dal Dirigente Scolastico;

c) Sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni: è adottata dal Consiglio di classe allargato alle componenti Genitori e Alunni;

- d) Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni applicata per comportamenti tenuti in occasione di visite guidate, viaggi di istruzione e viaggi connessi ad attività sportive e ad altre attività extrascolastiche: è adottata dal Consiglio di classe allargato alle componenti Genitori e Alunni;
- e) Sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni: è adottata dal Consiglio d'Istituto;
- f) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico: è adottato dal Consiglio d'Istituto;
- g) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato: è adottata dal Consiglio d'Istituto.

2. Il singolo docente, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe o il Consiglio di istituto, ispirandosi al principio di gradualità, possono decidere quale provvedimento di propria competenza adottare in relazione alla mancanza o ai fatti contestati e alla loro gravità, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel successivo art. 9.

3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

4. Il provvedimento disciplinare, che comporti l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per uno studente beneficiario del sostegno, deve essere assunto in accordo con la famiglia, fatte salve di norma le ipotesi di sanzioni previste dall'art. 3, lett. e), f), g) del presente Regolamento.

Art. 6 – Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni tipologia a), b), c), d) di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Tipologia a) Nota disciplinare

1. Fase istruttoria

Avuta notizia di una mancanza disciplinare, l'insegnante interessato provvede all'accertamento dei fatti e all'individuazione delle responsabilità;

Una volta accertati fatti e responsabilità, l'insegnante interessato invita il responsabile, o i responsabili, ad esporre le proprie ragioni oralmente, di cui si redige breve processo verbale.

2. Fase applicativa e di comunicazione

Successivamente, il docente provvede a scrivere la nota disciplinare sul Registro di classe elettronico, nella sezione che consente la visione anche alle famiglie, nonché eventualmente sul libretto.

Tipologia b) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico

1. Fase istruttoria

Il coordinatore di classe, avuta notizia di almeno due note disciplinari date da due docenti diversi e/o da segnalazioni provenienti da più insegnanti che denuncino un comportamento negativo e di disturbo continuo tale da rendere incompatibile la normale didattica, relaziona per iscritto al Dirigente Scolastico, il quale, valutata la gravità dei fatti, può procedere nei confronti dello studente in questione con un richiamo scritto.

Il Dirigente Scolastico può comunque motivatamente procedere con il richiamo scritto anche indipendentemente dalla segnalazione scritta del coordinatore di classe.

2. Fase applicativa e di comunicazione

Tramite il richiamo scritto il Dirigente Scolastico diffida l'alunno dall'assumere ulteriori comportamenti negativi e di disturbo del tipo sopra individuato.

Tale provvedimento disciplinare viene tempestivamente notificato in forma scritta agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo lettera raccomandata A/R, o tramite consegna a mano o attraverso PEC.

Tipologia c) e d) Sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, anche per comportamenti tenuti in occasione di visite

guidate, viaggi di istruzione e viaggi connessi ad attività sportive e da altre attività extrascolastiche

1. Fase istruttoria

Su segnalazione scritta del coordinatore della classe, che abbia direttamente assistito o che abbia recepito da un docente l'informativa di una infrazione disciplinare, il Dirigente Scolastico valuta se avviare il procedimento disciplinare e comunica alla famiglia dell'interessato, tramite raccomandata A/R, o tramite consegna a mano o attraverso PEC, l'avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti, comunicando la possibilità di produrre memorie difensive, e convoca in seduta straordinaria il Consiglio di classe, allargato ai rappresentanti dei genitori e degli studenti, in cui dovrà essere ascoltato lo studente e gli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso.

2. Fase applicativa

Il Consiglio di classe, sulla base di quanto relaziona in merito il coordinatore e sentito il docente che ha rilevato l'infrazione, l'interessato e gli esercenti la responsabilità genitoriale, ed esaminate le eventuali memorie difensive presentate, delibera a maggioranza dei presenti l'irrogazione o meno della sanzione disciplinare, dandone congrua motivazione nel processo verbale. Hanno diritto di voto tutti i membri del consiglio di classe, compresi i rappresentanti degli studenti e dei genitori. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

In base alle risultanze del verbale dell'Organo collegiale, il Dirigente Scolastico redige l'atto conclusivo di assoluzione o irrogazione della sanzione disciplinare.

In caso di irrogazione, il Dirigente Scolastico individua le date e la decorrenza della sanzione.

3. Fase di comunicazione

Il provvedimento adottato deve essere tempestivamente notificato in forma scritta, attraverso lettera raccomandata A/R, o tramite consegna a mano o attraverso PEC, agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 7 – Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni tipologia e), f), g) di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

1. Fase istruttoria

Avuta notizia in forma scritta di una o di alcune particolarmente gravi mancanze disciplinari, tali da configurare fattispecie astratte di reato previste dalla normativa penale, che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure che determinino una grave situazione di pericolo per le persone, il Dirigente Scolastico comunica alla famiglia dell'interessato, tramite raccomandata A/R, o tramite consegna a mano o attraverso PEC, l'avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti, comunicando la possibilità di produrre memorie difensive entro la data fissata per la seduta straordinaria del Consiglio d'Istituto, cui sono invitati a partecipare lo studente e gli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso, al fine di esercitare il diritto alla difesa.

Se la segnalazione scritta di cui sopra è anonima, spetterà al Dirigente Scolastico la valutazione discrezionale se dar corso o meno al procedimento disciplinare.

2. Fase applicativa

Il Consiglio d'Istituto, sulla base di quanto relaziona in merito il coordinatore e sentito il/i docente/i che ha/hanno rilevato l'infrazione/i, esaminate le eventuali memorie difensive presentate, ascoltati lo studente e gli esercenti la responsabilità genitoriale sul medesimo, e acquisiti tutti gli altri elementi utili alla decisione, delibera a maggioranza dei presenti l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, dandone congrua motivazione nel processo verbale.

Hanno diritto di voto tutti i membri del consiglio d'Istituto.

La riunione è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In base alle risultanze del verbale dell'Organo collegiale, il Dirigente Scolastico redige l'atto conclusivo di assoluzione o irrogazione della sanzione disciplinare.

Il Dirigente Scolastico, inoltre, in caso di sanzione, individua le date e la decorrenza della sanzione stessa.

3. Fase di comunicazione

Il provvedimento adottato viene tempestivamente notificato dal Dirigente Scolastico in forma scritta, attraverso lettera raccomandata A/R, o tramite consegna a mano o attraverso PEC, agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 8 – Riservatezza dei provvedimenti disciplinari

Tutte le comunicazioni scritte relative a provvedimenti disciplinari, ad esclusione della sola nota disciplinare scritta sul registro di classe, sono assunte nel protocollo dell'Istituto.

Con la sola eccezione del Dirigente scolastico, che può motivatamente anticipare la comunicazione della sanzione alla famiglia dello studente interessato o ad altri soggetti istituzionali, è fatto divieto agli altri componenti degli organi collegiali interessati di dare comunicazione a chiunque dei provvedimenti disciplinari adottati, che saranno ordinariamente comunicati come previsto negli articoli precedenti.

Art. 9 – Tabella di corrispondenza

1. Si riporta nella tabella seguente la corrispondenza tra le mancanze disciplinari, le possibili sanzioni previste e l'organo competente ad irrogarle.

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
<p>1. <i>Assenze non giustificate e reiterate in numero minimo di 4</i></p> <p>2. <i>Inosservanza ripetuta non adeguatamente motivata degli orari delle lezioni</i></p> <p>3. <i>Uscite dall'aula senza autorizzazione e ritardo al rientro dall'intervallo</i></p> <p>4. <i>Disturbo grave delle attività didattiche, curricolari ed extracurricolari</i></p> <p>5. <i>Uso di linguaggio oltraggioso o lesivo della dignità altrui (insulti, termini volgari e offensivi tra studenti e/o nei confronti dei docenti e del personale della scuola)</i></p> <p>6. <i>Atti, parole e comportamenti che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, in particolare comportamenti improntati a qualsiasi forma di razzismo, discriminazione, ricatto, minaccia, bullismo</i></p>	<p>Per le mancanze dal n. 1 al n. 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota disciplinare scritta sul registro di classe elettronico <p>Se le mancanze di cui ai punti da 1 a 6 persistono, eventuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocazione dei genitori (che non si configura come provvedimento disciplinare, ma come eventuale mezzo di informazione e di accordo su modalità condivise di intervento) • Richiamo scritto del Dirigente Scolastico 	<p>Docente che rileva la mancanza</p> <p>Docente coordinatore della classe</p> <p>Dirigente Scolastico</p>

<p>7. <i>Falsificazione delle firme dei genitori</i></p> <p>8. <i>Comportamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei compagni e/o degli adulti</i></p> <p>9. <i>Atti o comportamenti lesivi della libertà individuale altrui, anche attinenti alla sfera sessuale</i></p> <p>10. <i>Atti che mettono in pericolo l'incolumità propria o altrui</i></p>	<p>Per le mancanze disciplinari di cui ai punti dal n. 7 al n. 10, secondo la gravità degli episodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni • Sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 4 D.P.R. 249/1998 e ss. mm. ii.) 	<p>Consiglio di Classe allargato alle componenti Genitori e Alunni</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>11. <i>Mancato rispetto o danneggiamento del materiale altrui (es. dotazioni scolastiche dei compagni, vestiario ecc.)</i></p> <p>12. <i>Abbigliamento sconveniente e non consono all'Istituzione Scolastica</i></p>	<p>Per le mancanze di cui ai punti n. 11 e 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota disciplinare scritta sul registro di classe 	<p>Docente che rileva la mancanza</p>
<p>13. <i>Qualsiasi comportamento che integri una fattispecie di reato, penalmente sanzionabile (es. violenza privata, furto, percosse, ingiuria, ecc.)</i></p>	<p>Per la mancanza di cui al punto 13, secondo la gravità del fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; • Sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 4 D.P.R. 249/1998 e ss. mm. ii.) 	<p>Consiglio di classe allargato alla componente Genitori e Alunni</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>14. <i>Violazione del divieto di fumo</i></p> <p>15. <i>Utilizzo non autorizzato del telefono cellulare e/o di apparecchiature elettroniche in orario scolastico</i></p>	<p>Per le mancanze di cui ai punti n. 14 e 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota disciplinare scritta nel registro di classe 	<p>Docente che rileva la mancanza</p>

<p>16. <i>Effettuazione di foto, riprese video e audio e loro diffusione e pubblicazione su internet, senza autorizzazione dei soggetti interessati</i></p> <p>17. <i>Introduzione nella scuola di alcolici, sostanza stupefacenti, armi di tutti i tipi, proprie e improprie</i></p> <p>18. <i>Introduzione e/o visione di materiale pornografico</i></p> <p>19. <i>Allontanamento, senza autorizzazione, dai locali della scuola o dal perimetro scolastico</i></p> <p>20. <i>Inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza e/o manomissione delle relative dotazioni dell'istituto</i></p> <p>21. <i>Danneggiamento dell'ambiente scolastico (aule, spazi comuni, palestre, cortile, servizi igienici ecc.), del suo patrimonio (libri, banchi, attrezzature didattiche, materiale ecc.) e/o di beni privati (mezzi di trasporto utilizzati durante i viaggi di istruzione)</i></p> <p>22. <i>Scritti e/o imbrattamenti sui muri, banchi o porte e tutte le altre superfici pertinenti all'edificio scolastico</i></p>	<p>Per le mancanze dal n. 16 al n. 22, secondo la gravità del fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; • Sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 	<p>Consiglio di classe allargato alle componenti Genitori e Alunni</p> <p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>23. <i>Mancato rispetto della pulizia degli ambienti scolastici</i></p>	<p>Sospensione dalle lezioni, con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, comminata anche in occasione di visite guidate, viaggi di istruzione e viaggi connessi ad attività sportive e ad altre attività extrascolastiche</p>	<p>Consiglio di classe allargato alle componenti Alunni e Genitori</p>
<p>24. <i>Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o tali da ingenerare pericolo per l'incolumità delle persone</i></p>	<p>Sospensione dalle lezioni, con allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>25. <i>Con riferimento alle fattispecie di cui al punto 24: nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da</i></p>	<p>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>

<p><i>particolare gravità tali da ingenerare elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico (art. 4 comma 9-bis dello Statuto)</i></p>		
<p>26. <i>Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 25 e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate (art. 4 comma 9-bis dello Statuto)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica con sua esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi 	<p>Consiglio d'Istituto</p>
<p><i>In presenza di almeno quattro note disciplinari gravi, comminate da almeno due diversi docenti e debitamente motivate sul registro di classe, nel caso in cui si verifichi, da parte dello studente, un nuovo comportamento sanzionato o sanzionabile, il Dirigente scolastico, su tempestiva segnalazione del coordinatore, può convocare il Consiglio di classe per valutare l'irrogazione delle sanzioni a fianco previste</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni, con allontanamento dalla comunità scolastica • Attività di natura sociale o culturale come sanzione autonoma o accessoria all'allontanamento dalla comunità scolastica 	<p>Consiglio di classe</p>

ART. 10 – Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno, istituito e disciplinato dal presente regolamento. Il ricorso va inoltrato al Dirigente Scolastico, il quale provvederà alla sua convocazione.

2. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora non decida entro tale termine, la sanzione dovrà essere ritenuta confermata.

3. Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso reclamo al Direttore dell'Ufficio scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia interno della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

4. Il ricorso agli Organi di Garanzia non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare irrogata: quindi, di norma, la sanzione disciplinare irrogata sarà eseguita pur in eventuale pendenza del procedimento di impugnazione. La sospensione dell'esecutività può essere eventualmente accordata discrezionalmente dal Dirigente Scolastico su istanza motivata dell'interessato.

Art. 11 – Organo di garanzia interno alla scuola

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 249/98 e ss.mm.ii. (Statuto delle studentesse e degli studenti) è costituito un Organo di garanzia interno alla scuola. Tale Organo di garanzia è competente a decidere, a seguito richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse:

- a) sulle impugnazioni avverso provvedimenti disciplinari;
- b) sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto e/o del presente Regolamento.

2. Dell'Organo di garanzia fanno parte:

- Il Dirigente scolastico, che ne è il presidente;
- Un docente;
- Un rappresentante degli studenti;
- Un rappresentante dei genitori.

Tutti i suddetti componenti, ad eccezione del Dirigente Scolastico (membro di diritto), sono eletti dal Consiglio d'Istituto.

3. Per ciascuna delle componenti, il Consiglio d'Istituto elegge, altresì, in qualità di membri supplenti, un docente, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori.

4. Le deliberazioni dell'Organo di garanzia sono valide qualora risultino presenti almeno tre membri tra cui obbligatoriamente il Dirigente scolastico.

Nell'adozione delle suddette deliberazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Nelle deliberazioni dell'Organo di garanzia non sono ammesse astensioni.

6. I membri dell'Organo di garanzia che risultino in condizioni di incompatibilità (studente ricorrente e suoi familiari o tutori, ovvero docenti dello studente ricorrente) non possono partecipare all'esame del caso e all'adozione dei conseguenti provvedimenti. In questo caso partecipa ai lavori dell'Organo di garanzia il relativo membro supplente.

7. L'Organo di garanzia ha durata pari a quella del Consiglio di istituto e decade con esso.

Art. 12 – Modifica del regolamento

1. In base all'art. 6 del DPR 249/98, il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto.

2. Eventuali modifiche e/o integrazioni possono essere apportate su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, motivata per iscritto al Presidente del Consiglio d'Istituto e al Dirigente Scolastico. La proposta è redatta a seguito di richiesta di almeno il 40% dei componenti del Consiglio d'Istituto, eventualmente arrotondato per eccesso.

3. Le proposte di modifica sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta del Consiglio di Istituto.

Art. 13 – Forme di pubblicità

1. Il presente Regolamento, e le eventuali successive modifiche, sono pubblicati all'Albo Pretorio online dell'Istituto.

2. Il presente Regolamento è soggetto al regime dell'accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Istituto.

Art. 15 – Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga e sostituisce i precedenti regolamenti sulla stessa materia, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

[Proposto dal Collegio dei docenti in data 04.10.2017]
[Approvato dal Consiglio di Istituto in data 29.11.2017]

Art.3 bis e art. 15

[Modifiche proposte dal Collegio dei docenti in data 14.06.2019]
[Modifiche approvate dal Consiglio di Istituto in data 01.07.2019]